



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it) – [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

### COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 22 FEBBRAIO 2011

#### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 14 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                          |         |             |
|--------------------------|---------|-------------|
| - Avv. Gianfranco        | CACIA   | PRESIDENTE; |
| - Avv. Francesco Saverio | BONACCI | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero         | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza della Procura Federale: il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.12 a carico di:**

**CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE' Salvatore, PLATI Domenico** calciatori all'epoca dei fatti della Soc. A.S. Allarese, - **TASSONE Rocco Bruno**, Dirigente accompagnatore all'epoca dei fatti della Società A.S. Allarese, - **RULLO Carmelo Damiano**, allenatore nella gara in esame dell'A.S. Allarese, - **SOC. A.S. ALLARESE** per rispondere: Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato, nella Stagione Sportiva 2009/2010 alla gara Allarese — Galatro del 16.5.2010, malgrado fossero squalificati; Carè Salvatore e Plati Domenico della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere consentito ai calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, squalificati, di giocare sotto le proprie generalità nella partita Allarese — Galatro del 16.05.2010; - Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano della violazione di cui agli artt. 1 comma 1, 10 comma 6 e 22 comma 8 del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere sottoscritto nelle loro qualità la distinta di gara in cui dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza giuste le norme, vigenti, malgrado i calciatori Carè Salvatore e Plati Domenico non avessero preso parte alla partita; la Soc. A.S. Allarese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 c. 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1 c. 5 C.G.S.

#### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento del 29.12.2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Cirillo Salvatore, Ienco Maurizio, Carè Salvatore, Plati Domenico, Tassone Rocco Bruno, Rullo Carmelo Damiano e la Società A.S. Allarese responsabili delle violazioni sopra specificate.

Rilevava che i calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio, sebbene squalificati, in data 16.5.2010 avevano preso parte alla gara Allarese - Galatro il primo sotto le generalità del calciatore Carè Salvatore ed il secondo sotto le generalità del calciatore Plati Domenico.

Tanto era stato accertato dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria che, con decisione pubblicata sul C.U. n.157 del 3.06.2010, aveva accolto il reclamo proposto dalla società Galatro ed aveva inflitto alla Società A.S. Allarese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società ricorrente.

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del giorno 14 febbraio 2011 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello e il Sig. Tassone Rocco Bruno.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per:

- Cirillo Salvatore, Ienco Maurizio, Carè Salvatore, Plati Domenico anni due di squalifica;
- Tassone Rocco Bruno e Rullo Carmelo Damiano la inibizione per anni due;
- la Società A.S. Allarese l'ammenda di € 1.500,00.

## LA DIFESA

Il Sig. Tassone Rocco Bruno si è disculpato affermando di non aver sottoscritto la distinta presentata all'arbitro e di non essere stato presente al momento della identificazione dei calciatori.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica.

La responsabilità degli incolpati risulta in maniera inequivocabile oltre che dalla decisione della Commissione Territoriale anche dalla successiva istruttoria della Procura Federale che ha trovato conferma di quanto esposto nel reclamo della Società Galatro, supportato da inoppugnabile documentazione fotografica, oltre che dalle dichiarazioni rese dell'arbitro della gara.

Quanto alla difesa del Sig. Tassone Rocco Bruno la stessa è del tutto pretestuosa atteso che, quale allenatore della squadra, non poteva non sapere che i calciatori Cirillo Salvatore e Ienco Maurizio erano stati squalificati e, conseguentemente, non potevano partecipare alla gara.

## P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuta la responsabilità dei deferiti, irroga a:

CIRILLO Salvatore, IENCO Maurizio, CARE' Salvatore e PLATI' Domenico la squalifica fino al 30 GIUGNO 2011;  
TASSONE Rocco Bruno e RULLO Carmelo Damiano la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art.19 C.G.S. fino al 30 GIUGNO 2011;  
alla società A.S. ALLARESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 febbraio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;  
in rappresentanza dell'A.I.A. - CRA il sig. Antonio Paone.

**RECLAMO n.83 della Società A.C. ASKALOS**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.19 del 27.01.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara A.C. Askalos - A.S.D. Aprigliano - del 15 gennaio 2011 con il punteggio di 0-3; inibizione fino al 27.04.2011 dirigente Paolo POZZO; squalifica per QUATTRO giornate calciatore Mattia MARBERIO, ammenda di € 400,00).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la reclamante;

## RILEVA

il reclamo verte sulle sanzioni di cui in epigrafe;

la sanzione della perdita della gara riviene dall'inosservanza del dettato (C.U. n° 2 dell'1.10.2010 Comitato Provinciale Cosenza) che impone alle Società che disputano il Campionato di Seconda Categoria la presenza in campo per l'intera durata della gara di almeno un calciatore nato dal 1989 in poi ed uno dal 1990 in poi: tra il 16° ed il 19° minuto del secondo tempo a seguito di sostituzioni effettuate nessun calciatore - dell'Askalos - nato dal 1990 in poi si trovava in campo.

Le squalifiche nei confronti dei tesserati e l'ammenda alla società sanzionano il comportamento antisportivo del calciatore Mattia Barberio che sostituiva la maglia che indossava, la numero 13, con quella indicata in distinta come appartenente ad altro calciatore nato dal 1990; ciò al fine di indurre in errore l'arbitro facendogli ritenere che dal 1° minuto del secondo tempo fosse in campo calciatore "under".

La reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado: la punizione sportiva della perdita della gara in considerazione di un vizio formale della decisione di primo grado, le rimanenti sanzioni contestando che sia stato posto in essere un comportamento antisportivo da parte dei tesserati.

In merito al primo punto l'Askalos assume che il provvedimento del primo giudice è viziato in quanto non ha preso in considerazione le controdeduzioni ritualmente fatte pervenire ai sensi del C.G.S..

La doglianza appare fondata e vizia la decisione di primo grado impedendo la discussione del merito.

In relazione a tanto, annulla la decisione rinviando al primo giudice per uno nuovo esame che tenga conto delle controdeduzioni pervenute.

## P.Q.M.

annulla la decisione e rinvia al primo giudice;  
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n. 84 della A.S.D.CAPO SUD**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 26.1.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara di 2^Categoria San Gaetano Catanoso - Capo Sud del 22.01.2011 con il punteggio di 0-3).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentita la società reclamante;

## RILEVATO

che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 14.03.2011;

## P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2011.

**RECLAMO n.85 della Società S.S. PIETRAPAOLESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 2.2.2011 pubblicato il 3.2.2011 (squalifica calciatore MAZZIOTTI Antonio fino al 30 GIUGNO 2012).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la responsabilità del calciatore Mazziotti Antonio nei fatti ascritti (compimento di atti di violenza nei confronti dell'arbitro: pugno allo stomaco e calcio alla gamba destra).

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso - limitandosi a negare il verificarsi di atti, imputabili al Mazziotti, meritevoli di rilievo disciplinare - appaiono assolutamente inconsistenti e oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell'arbitro.

I fatti, per come narrati dal direttore di gara, non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.86 della Società AMATORI CORAZZO CARLOPOLI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.17 A del 10.2.2011 (squalifica del calciatore DE SANTIS Luigi fino al 31 DICEMBRE 2015).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che, nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 14.03.2011;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 14 MARZO 2011.

**RECLAMO n.87 del sig. BERLINGERI Daniele (Società Petronà)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 10.02.2011 (squalifica fino al 10.4.2011).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

Il reclamante impugna la squalifica irrogatagli in primo grado per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose e manifestato l'intenzione di aggredirlo venendo, tuttavia, trattenuto da un compagno di squadra.

Il calciatore nell'ammettere le responsabilità per il comportamento poco rispettoso tenuto nei confronti dell'arbitro nega di aver mai tentato di scagliarsi contro lo stesso.

I fatti, per come narrati dal direttore di gara, non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata; appare, tuttavia, conforme a giustizia ridurre la sanzione fino a tutto il 14 marzo 2011.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore BERLINGERI Daniele a tutto il 14 MARZO 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi